

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.10.2017**

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELLE MALGHE COMUNALI GRAVATE DI USO CIVICO**

### **ART. 1**

Il Comune è proprietario delle seguenti Malghe:

- COLO
- PRIMA BUSA
- CAVE'
- MALGA CUNELLE

La Malga Colo è dotata della necessaria attrezzatura ed arredi per l'utilizzo stagionale e per la lavorazione del latte.

Le Malghe di proprietà del Comune di Ronchi Valsugana denominate "Colo-Prima Busa, Cavè e Cunelle" sono soggette al vincolo di uso civico, secondo le disposizioni della L. 16.06.1027, n. 1766 , del relativo Regolamento di esecuzione (Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332),della L.P.14.06.2005, n. 6 e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.P. 06.04.2006, n. 6-59/Leg).

### **ART. 2**

La durata della concessione viene fissata per un massimo di anni sei.

Il Comune potrà disporre però, di volta in volta, concessioni di durata inferiore sulla base di motivate e particolari esigenze, nel rispetto dell'art. 45 della L. 203/1982 (patti in deroga).

Il carico ottimale delle singole Malghe viene indicato dal Piano di assestamento dei beni silvo pastorali del Comune di Ronchi Valsugana.

### **ART. 3**

Il godimento dei beni di cui all'art. 1 spetta a tutti i residenti nel Comune.

Qualora non vi siano richieste da parte di censiti, potranno essere concesse in uso, previa sospensione del vincolo di uso civico, ad allevatori ed agricoltori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La concessione delle Malghe sarà disposta, previa adozione da parte dell'Organo competente di apposito e motivato provvedimento in modo tale da garantire, preliminarmente, le necessità degli allevatori di Ronchi Valsugana e, solo ad esaurimento del bestiame locale e al fine di garantire il carico di UBA minimo, sarà possibile ospitare bestiame proveniente da fuori paese, nel rispetto di quanto previsto dalla LP. n. 5/2006 e dal relativo regolamento di esecuzione..

### **ART. 4**

Ai fini della gestione delle singole Malghe, gli aventi diritto o il concessionario, previa sospensione del vincolo di uso civico, dovranno nominare un Capo-Malga o Responsabile, con il quale l'Amministrazione terrà i necessari contatti.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della stagione dell'alpeggio al Responsabile verranno consegnati gli stabili e i fondi e dallo stesso saranno riconsegnati all'Amministrazione a fine estate.

Da parte del Custode forestale responsabile di zona, dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e dal Rappresentante dell'Amministrazione verrà redatto apposito verbale (di consegna e riconsegna), nel quale sarà indicato lo stato dei fabbricati e dei pascoli.

Il Responsabile inoltre dovrà far osservare tutte le disposizioni che l'autorità competente avesse ad emanare, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria - DPR 08.02.1954, n. 320 - ed alle disposizioni provinciali in materia, con riguardo alla disciplina dell'alpeggio e con riflesso alle malattie infettive contagiose, verificando che, in caso di malattie infettive o il sospetto di essere tali, il Responsabile deve presentare denuncia scritta ed impedire il trasferimento dalla Malga di qualsiasi animale fino all'arrivo del veterinario.

Entro il 15 luglio di ogni anno il Responsabile dovrà comunicare all'Amministrazione il numero e la tipologia dei capi presenti.

#### ART. 5

Il diritto al pascolo ed all'uso delle Malghe è riservato esclusivamente al bestiame di proprietà dei censiti ammessi al diritto di uso civico di cui all'art. 3, limitatamente al fabbisogno dei nuclei familiari e alla rendita complessiva delle Malghe e dei pascoli stabilita dai piani di assestamento silvopastorali.. Qualora, dopo aver soddisfatto tutti i diritti di uso civico, risultino ancora posti disponibili in base alla capienza del pascolo e delle Malghe, potrà essere monticato bestiame appartenente a persone dimoranti fuori Comune e non aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione da parte del Comune.

#### ART. 6

Al fine di sopperire alle spese di amministrazione, gestione, sorveglianza, pagamento di imposte, ecc. la Giunta Comunale determina il corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti sulle Malghe, tenendo conto del numero e della tipologia degli animali monticati secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 7, in conformità alle disposizioni dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332, della L.P. 14.06.2006, n. 5 e dal relativo regolamento di esecuzione, da applicarsi come stabilito negli articoli seguenti. La Giunta Comunale individuerà i criteri e determinerà l'importo per l'affidamento delle Malghe che si intendono concedere in uso ad allevatori ed agricoltori.

#### ART. 7

I corrispettivi calcolati su base annua, per i godimento delle Malghe comunali sono fissati come segue:

Tipologia	Rapporto in U.B.A.	Euro
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,00	10,00
Bovini da sei mesi a due anni	0,60	6,00
Bovini di meno di sei mesi	0,40	4,00
Equini di oltre sei mesi	1,00	10,00
Ovini	0,15	1,50
Caprini	0,15	1,50
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg e verri	0,50	5,00
Suini da ingrasso	0,30	3,00
Galline ovaiole (per 100 capi)	1,40	14,00
Polli da carne (per 100 capi)	0,80	8,00

Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50	15,00
Conigli (per 100 capi)	1,20	12,00

Per i capi di proprietà di persone non residenti il corrispettivo è aumentato del 50%.

E' demandata alla Giunta la facoltà di integrare la tabella e aggiornare gli importi sopra indicati.

E' demandata alla Giunta comunale anche la facoltà di stabilire un canone annuo d'importo superiore a quanto conteggiato ai sensi di questo articolo.

#### **ART.8**

Il corrispettivo o il canone dovuto dovrà essere versato alla tesoreria comunale entro il 30 novembre immediatamente successivo alla stagione di alpeggio.

#### **ART. 9**

Il Comune di Ronchi Valsugana stipulerà apposito contratto di assicurazione contro incendi e responsabilità civile contro terzi dei soli fabbricati.

Rimane a carico del concessionario ogni spesa relativa alla stipulazione dell'atto di concessione (bolli - diritti - imposta di registro e così via).

#### **ART.10**

Gli utenti della Malga (titolari di uso civico o concessionari) dovranno farsi carico dei lavori di ordinaria manutenzione, mentre dovranno richiedere formale autorizzazione per apportare modifiche od effettuare interventi straordinari sia ai fabbricati che alle loro pertinenze.

In particolare, per tutta la durata della concessione l'utilizzatore della singola Malga dovrà curare l'ordinaria manutenzione degli stabili ed attrezzature ed eseguire, con le tecniche più appropriate, la normale coltura dei fondi al fine di evitare l'impoverimento degli stessi.

L'utilizzatore dovrà altresì provvedere all'estirpazione di erbe infestanti o venefiche per il bestiame e comunque eseguire tutti quei lavori che di anno in anno saranno concordati con l'Amministrazione comunale per il mantenimento del pascolo in ottimo stato.

Per quanto riguarda gli stabili l'utilizzatore è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria, come previsto dagli artt. 1575 e seg., e 2153 del c.c.. (piccole riparazioni e manutenzioni anche agli impianti, tinteggiatura sia dei locali che degli infissi, manutenzione degli esterni e delle staccionate).

Per quanto concerne gli arredi e le attrezzature, questi dovranno essere utilizzati secondo le regole di buona amministrazione e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 del C.C.).

Eventuali ammanchi, guasti e deterioramenti, oltre alla normale usura, dovranno essere rilevati ed indicati nel verbale di riconsegna della Malga e gli stessi saranno imputati all'utilizzatore.

Si demanda ad apposito disciplinare approvato dalla Giunta comunale la regolamentazione degli eventuali interventi di miglioramento.

#### **ART. 11**

Al termine della concessione i fondi ed i fabbricati devono essere riconsegnati al Comune nello stato in cui gli sono stati consegnati e comunque migliorati dall'ordinaria manutenzione.

L'utilizzatore, nella sua qualità di custode, dovrà, in caso di danni al fondo o ai fabbricati, provvedere al risarcimento degli stessi anche se, causati da terzi, esclusi quelli derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

#### **ART. 12**

E' espressamente vietata la sub-concessione dei fondi ed edifici oggetto del presente regolamento.

#### **ART. 13**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare il contratto di concessione delle sopraccitate Malghe qualora l'uso sia riscontrato difforme, in tutto o in parte, da quanto previsto nel presente regolamento nonché per eventuali sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

E' attribuita al Comune la facoltà di accedere liberamente ed in qualsiasi momento ai fondi per l'effettuazione di controlli, studi, rilievi, perizie e quant'altro occorra all'attuazione di programmi e iniziative proprie.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di scorporare e sottrarre alla disponibilità del concessionario porzioni di terreno per la realizzazione di costruzioni fisse o provvisorie di interesse per lo stesso o nell'interesse pubblico della collettività di Ronchi Valsugana.

#### **ART. 14**

I confini delle Malghe permangono quelli sinora praticati e descritti nel libro fondiario ed il loro uso dovrà essere subordinato oltre che al presente regolamento, alle norme degli usi civici ed alla osservanza della normativa forestale.

#### **ART. 15**

Ogni infrazione od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dal Capo I e II della L. 24.11.1981, n. 689., salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al codice penale, in particolare all'art. 627.

#### **ART. 16**

I verbali di contravvenzione sono elevati dagli agenti preposti alla vigilanza forestale o comunale e trasmessi al Sindaco.

#### **ART. 17**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.